

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CXL**  
**n. 1**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

(Anno 2000)

*(Articolo 11, comma unico, della legge 25 febbraio 1992, n. 215)*

**Presentato dal Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 2001**  
—————

**INDICE**

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Riferimenti normativi .....  | <i>Pag.</i> | 5 |
| Descrizione sintetica della normativa .....  | »           | 5 |
| Fondi nazionali .....  | »           | 6 |
| Fondi FESR .....   | »           | 7 |
| Attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 - gestione<br>1°, 2° e 3° bando ..... | »           | 7 |
| 4° Bando - Nuovo regolamento di attuazione .....   | »           | 7 |
| Descrizione sintetica delle novità introdotte dal nuovo rego-<br>lamento .....           | »           | 8 |
| Risorse nazionali .....  | »           | 9 |





# *Ministero delle Attività Produttive*

*Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese  
Ufficio Imprenditoria femminile*

## **LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE – Relazione al 31.12.2000**

### 1°, 2° E 3° BANDO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 (regolamento di attuazione)

D.M. 20 dicembre 1996 (criteri selezione domande)

Circolare 26 giugno 1998, n. 953566

Circolare 21 gennaio 2000, n. 952202 (relativa al controllo degli indicatori di progetto che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria)

- **DESCRIZIONE SINTETICA DELLA NORMATIVA**

**Obiettivi generali:** promozione di nuove attività imprenditoriali condotte da donne, formazione e sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili e qualificazione della professionalità.

**Area di applicazione:** intero territorio nazionale.

**Soggetti beneficiari:** piccole imprese costituite e gestite da donne, operanti nei settori agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi, turismo. In dettaglio sono previste le seguenti categorie di beneficiari:

società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali con partecipazione di donne non inferiore ai due terzi;

imprese, o consorzi di imprese, associazioni, enti, società di promozione anche a capitale misto pubblico e privato, centri di formazione, ordini professionali;

Regioni che attuino programmi di diffusione e di informazione mirati, di consulenza e di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione della legge.

**Tipologia delle iniziative ammissibili:** realizzazione di investimenti (tutte le tipologie); acquisto di servizi innovativi; corsi di formazione, attuazione di programmi di promozione e di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalla legge.

**Natura e misura dell'incentivo:** contributo in conto capitale e contributo in conto interessi. Il contributo in conto capitale è cumulabile con quello in conto interessi entro l'80% della spesa complessiva ammessa. E' possibile, in alternativa al contributo in conto capitale, fruire di un credito d'imposta di pari ammontare. Il contributo in conto capitale varia da un minimo del 15% (Centro-nord fuori obiettivo) a un massimo del 65% (Mezzogiorno Zona A) delle spese sostenute. Il contributo in conto interessi è previsto solo per i soggetti indicati al precedente punto 2.3 b) e per le spese relative a investimenti e acquisto di servizi.

**Spese ammissibili:** le spese ammissibili variano in relazione alle categorie di soggetti beneficiari.

Soggetti di cui al punto 2.3 a): spese per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o l'acquisto di attività produttive; spese per l'introduzione di innovazioni di prodotto, di innovazione tecnologica e organizzativa; spese per l'acquisto di servizi reali;

Soggetti di cui al punto 2.3 b): spese per corsi di formazione imprenditoriale; spese per consulenze in materia di managerialità;


Soggetti di cui al punto 2.3 c): spese per l'attuazione di programmi di diffusione delle informazioni sulla legge; spese per servizi di consulenza e di progettazione organizzativa.

**Procedura:** si tratta di un procedimento di tipo concorsuale, per mezzo del quale le agevolazioni finanziarie vengono concesse seguendo l'ordine di una graduatoria risultante dall'applicazione di criteri di priorità che danno luogo all'assegnazione di particolari punteggi.

#### • **FONDI NAZIONALI**

L'art. 3 della legge ha istituito il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", la cui dotazione finanziaria iniziale è stata stabilita in 30 MLD per il triennio 92-94, in ragione di 10 MLD di lire per anno.

Ulteriori stanziamenti sono stati disposti con le leggi finanziarie degli anni successivi e così articolati:

|      |         |   |               |                |
|------|---------|---|---------------|----------------|
| 1995 | 10 mld  |   |               |                |
| 1997 | 8 mld   |   |               |                |
| 1998 | 80 mld  |  |               |                |
| 1999 | 105 mld |   |               |                |
| 2000 | 320 mld |   |               |                |
|      |         |   | <b>totale</b> | <b>523 mld</b> |

Ai sensi del D.L. 17 giugno 1996 convertito in L. 8 agosto 1996, n. 421 le disponibilità confluiscono in apposita sezione del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Gli stanziamenti sono stati così utilizzati:

| Stanziamenti statali |                  | Utilizzo                      |                                |
|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1997                 | 46,2 MLD         | 1° bando                      | (scadenza domande<br>30.7.97)  |
| 1998                 | 80 MLD           | 2° bando                      | (scadenza domande<br>31.12.97) |
| 1999                 | 125 MLD          | 3° bando                      | (scadenza domande<br>31.12.98) |
| 2000                 | 300 MLD          | Da utilizzare per il 4° bando |                                |
| <b>Totale</b>        | <b>551,2 MLD</b> |                               |                                |

- **FONDI FESR**

La Commissione Europea, con decisione 93/C222/03 in GUCE 18.8.93 ha approvato la destinazione di parte delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) alle agevolazioni di cui alla legge 215/92, nella misura complessiva di 19,3 MEURO a valere sul Programma Operativo "Industria, Artigianato e Servizi alle imprese" nell'ambito del QCS 94/99. Tale importo, pari circa a 37 mld di lire, si è aggiunto ai fondi nazionali utilizzati per i primi tre bandi.

- **ATTIVITA' SVOLTA DALL'1.1 al 31.12.2000 - gestione 1°, 2° e 3° bando**

La legge 215/92 pur con la sua ridotta dotazione finanziaria si è rivelata uno strumento di forte interesse da parte dell'utenza. Nei tre bandi sono pervenute 14.270 domande, con una richiesta di agevolazioni superiore a 1.500 miliardi. Le imprese agevolate sono 2746 e i fondi complessivamente distribuiti nei tre bandi sono circa 288 miliardi, compresi i fondi FESR..

L'attività ha riguardato principalmente l'erogazione dei contributi a favore delle domande agevolate del 1° 2° e 3° bando. Dall'inizio dell'intervento sono stati erogati complessivamente circa 113 MLD di cui circa 73 miliardi nel corso del 2000 a favore di n. 1522 imprese.

#### **4° BANDO (NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)**

Nel 1999 è stata avviata la procedura per l'approvazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge 215/92, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge Bassanini sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi (legge 59/97). Il regolamento è stato approvato con **DPR 28 luglio 2000, n. 314** (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile). Con tale provvedimento si è provveduto a varare una

rilevante modifica della normativa, per renderla più consona alle nuove esigenze. Nella riforma si ritrovano tutti i principi ispiratori della politica generale degli incentivi prima indicati, ma al tempo stesso emergono aspetti nuovi e particolari sottolineature di alcuni temi, introdotti in considerazione delle specificità delle imprese femminili, che conferiscono allo strumento agevolativo quella tipica connotazione di genere.

Particolare attenzione è stata posta infatti all'esigenza della qualificazione imprenditoriale, che per le imprese femminili rappresenta un punto critico, data la scarsa preparazione delle donne al ruolo di imprenditore e la conseguente difficoltà che queste incontrano nella predisposizione di un progetto d'impresa:

- a) la scelta della procedura valutativa, che richiede all'impresa la stesura di un business-plan, induce la stessa a una attenta analisi e valutazione delle proprie scelte e stimola l'acquisizione delle relative capacità tecniche;
- b) nello stesso tempo è stata rafforzata la linea di interventi per i servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica, sia elevando la misura dell'incentivo previsto (da 30% a 50%), sia riconducendo le iniziative agevolabili ad un quadro organico (assicurato da uno specifico programma predisposto da ogni Regione), nell'ambito del quale sarà possibile garantire alle imprese femminili i servizi di supporto realmente necessari a promuovere la cultura d'impresa e a sostenerne lo sviluppo.

Altro elemento cardine della riforma è rappresentato dalla forte connotazione regionale del sistema, nell'intento di valorizzare quel legame impresa-territorio che è vitale per le imprese femminili in quanto, essendo di piccole dimensioni, esse sono strettamente dipendenti dalle esigenze dello sviluppo locale. E' del tutto innovativa la forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di concessione ed erogazione degli incentivi, un meccanismo che punta a realizzare un'efficace sinergia tra soggetti pubblici a favore dell'impresa.

#### **• DESCRIZIONE SINTETICA DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO**

##### *1. Spese ammissibili*

Ampliamento della categoria, nell'ottica di un intervento agevolativo che sia diretto soprattutto alla creazione di nuova imprenditorialità e che assume il più possibile un carattere di globalità: è prevista l'ammissibilità delle opere murarie per una quota massima pari al 25% dell'intero programma di investimenti nonché delle spese sostenute per gli studi di fattibilità.

Ammissibilità delle sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda, in applicazione a quanto richiesto dai nuovi orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale.

##### *2. Agevolazioni concedibili*

Eliminazione del finanziamento agevolato e concentrazione delle risorse su contributo in conto capitale e credito di imposta. E' previsto un rafforzamento del meccanismo della garanzia a carico dei vari fondi statali già esistenti. Si tratta, in pratica, di prevedere l'accesso prioritario alla garanzia per le imprese che hanno ottenuto il contributo ex lege 215 e che, a fronte del medesimo progetto, richiedano un finanziamento bancario.

3. La domanda, redatta in forma di autocertificazione, contiene, oltre agli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti di legge, tutti i dati relativi al progetto finalizzati a consentire una valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa (business plan).

4. L'erogazione è effettuata in due quote, 40% e 60%, da liquidare a fronte di un pari stato di avanzamento contabile. La prima quota può essere richiesta a titolo di anticipazione, dietro presentazione di una fideiussione. Dalla quota a saldo è trattenuto il 10%, da erogare dopo la presentazione delle rendicontazioni di spesa.

#### 5. Cofinanziamento regionale

Viene attivato un diretto coinvolgimento delle Regioni, al fine di realizzare una maggiore corrispondenza degli interventi alle esigenze di sviluppo delle realtà locali ed una diffusione capillare della cultura di impresa e delle pari opportunità, nonché allo scopo di convogliare maggiori risorse sul sistema di interventi di cui trattasi.

Il modello proposto si basa su un meccanismo del tutto nuovo per il nostro ordinamento, che delinea una sorta di "cofinanziamento regionale", sulla falsariga del cofinanziamento comunitario, ma con modalità rovesciate rispetto a quest'ultimo.

In sostanza, si prevede che le regioni possano decidere di integrare le risorse statali, destinando risorse proprie a favore degli interventi previsti dalla legge 215. In tal caso esse hanno anche la possibilità di indicare specifiche priorità regionali di cui tener conto nell'esame delle domande.

Dall'attivazione del cofinanziamento regionale consegue che le regioni provvedono direttamente all'esame delle domande e alla formazione delle graduatorie, dandone comunicazione al Ministero che provvede alla loro pubblicazione.

Per le regioni che non attivano il meccanismo del cofinanziamento il Ministero provvede autonomamente, formando comunque graduatorie regionali.

Le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la concessione delle agevolazioni, nonché tutti i passaggi della procedura sono precisamente determinati dal regolamento al fine di assicurare in ogni caso l'uniformità dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti.

#### • **RISORSE NAZIONALI**

Con i nuovi fondi stanziati dalla legge finanziaria 2000 e 2001 a favore del "Fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese" di cui all'art. 7, comma 9 del D. Lgs. 31-3-1998 n.123, la cui ripartizione tra i vari interventi è demandata al Ministro dell'Industria, sono stati assegnati all'intervento a favore delle imprese femminili 300 miliardi per l'anno 2000 (4° bando) e 170,2 per l'anno 2001 (DM 12.3.2001).

A partire dal 4° bando allo stanziamento statale, ripartito per regione, si aggiungono le risorse integrative che le Regioni possono disporre per ciascun anno assegnando fondi propri (in sede di prima applicazione l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione è fissato nella misura minima di un miliardo).

Con il DM 20.12.2000 si è provveduto, ai sensi dell'art. 2 del DPR 314/200, a ripartire le disponibilità finanziarie complessive tra i due interventi previsti dalla legge 215/92:

- a) concessione delle agevolazioni per attività imprenditoriali
- b) concessione di agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza, assistenza, corsi di formazione e iniziative regionali.

Considerato che le risorse complessive da destinare ai due interventi ammontano a 300 miliardi per l'esercizio 2000 si è ritenuto di destinare il 5% dello stanziamento, pari a 15 miliardi, agli

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interventi di cui alla lettera *b*). Nel determinare tale percentuale si è tenuto conto delle richieste per l'attivazione di queste linee di attività avutesi nei bandi precedenti e del parere delle Regioni. L'intervento rappresenta il 50% dell'importo delle spese complessivamente previsto. Il restante 95% pari a 285 miliardi è interamente destinato agli interventi di cui alla lettera *a*).

Sulla base di tale riparto, in ottemperanza agli artt. 11 e 21 del regolamento 314/200, sono state determinate, con D.M. 20.12.2000, le quote delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna Regione e provincia Autonoma per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettere *a*) e *b*) del medesimo DPR. La ripartizione è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del regolamento (quota di popolazione femminile residente e tasso di disoccupazione femminile). Si riporta la ripartizione delle risorse finanziarie statali assegnate a ciascuna regione per i due interventi previsti dalla legge:

| REGIONE                  | QUOTA PER INTERVENTO A FAVORE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI<br>MLD DI LIRE | QUOTA A FAVORE DI PROGRAMMI REGIONALI (FORMAZIONE, ASSISTENZA, INFORMAZIONE)<br>MLD DI LIRE |
|--------------------------|--|---|
| PIEMONTE                 | 13,798   | 0,726   |
| VALLE D'AOSTA            | 0,259  | 0,014   |
| LIGURIA                  | 6,508  | 0,343   |
| LOMBARDIA                | 18,673   | 0,988   |
| PROV. AUTONOMA BOLZANO   | 0,485  | 0,026   |
| PROV. AUTONOMA DI TRENTO | 0,858  | 0,045   |
| VENETO                   | 9,176  | 0,483   |
| FRIULI V. GIULIA         | 2,914  | 0,153   |
| EMILIA ROMAGNA           | 7,810  | 0,411   |
| TOSCANA                  | 11,251   | 0,592   |
| UMBRIA                   | 2,831  | 0,149   |
| MARCHE                   | 3,916  | 0,206   |
| LAZIO                    | 23,567   | 1,240   |
| ABRUZZO                  | 5,671  | 0,298   |
| MOLISE                   | 2,099  | 0,110   |
| CAMPANIA                 | 51,492   | 2,710   |
| PUGLIA                   | 33,147   | 1,745   |
| BASILICATA               | 4,143  | 0,218   |
| CALABRIA                 | 22,961   | 1,208   |
| SICILIA                  | 49,770   | 2,619   |
| SARDEGNA                 | 13,580   | 0,715   |

Le predette risorse sono state assegnate al 4° bando, che ha avuto concreto avvio nel marzo del 2001.